



TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Francesca Garofalo	Presidente rel.
dott.ssa Wanda Romanò	Giudice
dott. Pietro Carè	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n 86/2022 R.G.A.C. promosso da

██████████ nato a ██████████ il
██████████, CF ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia
Vecchio;

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' INTERNO c/o Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e
l'Asilo - UNITÀ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, difesa in proprio
ex art. 3 quinquies del d.lgs nr. 25 del 2008;

RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso telematicamente depositato l'11.1.2022, il ricorrente, cittadino dell'Iraq, ha impugnato il provvedimento prot 515838/-/CS0007963/064WD4G, emesso il 20.9.2021, e notificato il 13.12.2021, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Svezia, la quale, con nota del 28.04.2021, ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell'art. 18.1 (d) del Regolamento (UE) 604/2013.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con decreto del 2.2.2022 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione camerale del procedimento senza fissazione dell'udienza, ritenuta non necessaria, con concessione alle parti dei termini ex art 3, comma 3-quinquies Dlgs. 25/2008 e riserva della decisione al collegio alla scadenza di tali termini.

Il ricorrente ha dedotto, tra le altre, la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013, avendo presentato domanda di protezione internazionale in Italia il 10.03.2021.

Il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in ragione del rilievo assorbente della violazione da parte dell'amministrazione resistente degli obblighi informativi previsti dal regolamento 604/ 2013, alla luce della documentazione prodotta

dall'amministrazione resistente, sulla quale grava l'onere della prova circa il relativo adempimento.

Invero, avendo il ricorrente impugnato il provvedimento di trasferimento anche per la violazione di obblighi informativi e colloquio informativo, spetta all'amministrazione che ha emesso il provvedimento dimostrare di aver correttamente adempiuto alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento.

L'**art. 4** del Regolamento nr. 604/2013, rubricato **diritto di informazione** dispone testualmente che:

“1. Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:

a) le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell'eventuale presentazione di un'altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;

b) i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;

c) il colloquio personale ai sensi dell'articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;

d) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;

e) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;

f) il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all'articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'articolo 5.

3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un opuscolo comune, nonché un apposito opuscolo per i minori non accompagnati, contenenti quanto meno le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detto opuscolo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 e, in particolare, lo scopo per il quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito di Eurodac. L'opuscolo comune è realizzato in modo da consentire agli Stati membri di completarlo con informazioni aggiuntive specifiche per ciascuno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del presente regolamento.”;

A sua volta, l'art. 5 sul **colloquio personale** prevede che:

“1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.

2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

a) il richiedente sia fuggito; o

b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

3. Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.

4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

5. Il colloquio personale si svolge in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale.

6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. Tale sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo standard. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente e/o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi”.

Orbene, in merito allo specifico punto di censura sollevato dal ricorrente e relativo al mancato rispetto dell'obbligo informativo sancito dagli artt. 4 e 5 del regolamento comunitario, l'amministrazione resistente ha prodotto, quale prova dell'adempimento, il modello C3, in calce al quale risulta che al ricorrente sarebbe stato consegnato l'opuscolo informativo, nonché il verbale di colloquio personale del richiedente asilo che si sarebbe tenuto ai sensi del citato art. 5 reg. Dublino III.

Il Ministero ha poi sostenuto, che ove la procedura seguita non fosse ritenuta rispondente al regolamento europeo, in ogni caso l'obbligo informativo in esame perterrebbe solamente al primo Stato Membro in cui il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, Stato che nel caso di specie è da individuarsi nella Svezia che ha accettato la ripresa in carico del ricorrente.

La censura del ricorrente è fondata.

In primo luogo, giova ricordare che gli art. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, non presenti nel precedente regolamento 343/2003 c.d. Dublino II, letti unitamente al considerando 18, sono volti a garantire una maggiore partecipazione dei richiedenti asilo alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente a decidere della loro domanda e sono espressione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e della salvaguardia dei diritti di difesa.

Secondo l'interpretazione data dalla CGUE (caso **Ghezelbash C-63/15** del 7 giugno 2016), essi sono parte integrante di un sistema rafforzato di *“diritti e meccanismi che garantiscono la partecipazione dei richiedenti asilo nella procedura di determinazione dello Stato membro competente”*. La lettura degli artt. 4 e 5 unitamente alla sezione IV del capo IV del regolamento, intitolato alle *“garanzie procedurali”*, consentono di ritenere che il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento n. 604/2013, *“non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento (Ghezelbash cit. punto 51).*

Ciò premesso, la tesi, propugnata dal Ministero resistente, secondo cui l'obbligo informativo graverebbe esclusivamente in capo al primo Stato membro a cui è stata avanzata la domanda di protezione internazionale, ad avviso del Collegio, non trova fondamento alcuno nel dettato normativo comunitario, di diretta applicazione nell'ordinamento interno.

L'art. 4 sopra riportato non limita, infatti, la prescrizione dell'obbligo informativo al primo Stato Membro, né tale interpretazione limitativa dei diritti di difesa del ricorrente può desumersi dal rinvio operato all'art. 20 dello stesso regolamento che è dettato in altro ambito (avvio della procedura di presa e ripresa in carico).

L'assunto è poi facilmente smentito dalla lettura del comma 1 del successivo art. 5 laddove è prescritto che *“Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4.”*, e poiché il Ministero non dubita che il colloquio debba essere effettuato all'avvio della procedura italiana di trasferimento, tanto da aver prodotto il modulo utilizzato nel caso specifico dalla questura, non si vede come possa poi ritenere che le informazioni, che sono evidentemente propedeutiche ad un colloquio che costituisca davvero un momento di partecipazione al processo decisionale di trasferimento, non siano necessarie.

Del resto le informazioni elencate nel richiamato art. 4 mirano proprio a rendere edotto il ricorrente sulle regole che sovrintendono alla determinazione dello Stato competente a decidere la sua domanda. Si prenda a titolo esemplificativo la lett. a) secondo cui il richiedente deve essere informato sulle *“conseguenze dello spostarsi da uno Stato Membro ad un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale”*.

E poiché è proprio nell'attuale fase sottoposta al giudizio di questo Tribunale che si determina lo Stato competente a decidere la domanda di protezione del ricorrente, questi ha tutto l'interesse a sollevare la questione in questa sede.

In definitiva, l'interpretazione propugnata dalla parte resistente e adesiva a una certa giurisprudenza nazionale appare del tutto erronea, perché in contrasto con il dato letterale della norma e con i principi di buon andamento dell'amministrazione e di effettività della tutela giuridica del richiedente asilo.

Lo Stato italiano, dunque, prima di avviare la procedura di trasferimento ed emettere il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto assolvere al suo obbligo informativo.

Ebbene, nel caso di specie, **le informazioni di cui all'art. 4 non sono state date.**

Non costituisce, infatti, prova sufficiente dell'adempimento di suddetto obbligo la produzione del modello c.d. C3 (richiesta di protezione internazionale), in calce al quale si dà atto dell'avvenuta consegna dell'*opuscolo informativo*, né tantomeno l'allegazione del verbale di colloquio personale svolto ai sensi dell'art. 5 (all. 9 e 8 alla comparsa di costituzione).

Al riguardo si osserva che il c.d. modello C3, con la cui compilazione viene formalizzata la domanda di protezione internazionale, ha una propria specifica finalità e non è neppure contemplato tra quelli che, ai sensi dell'art.4 del Regolamento 604/13 devono essere compilati per rendere le informazioni ai sensi del Regolamento stesso.

La circostanza è dimostrata dalla lettura in combinato disposto degli art. 4 paragrafo 1 e 20 paragrafo 2 dello stesso Regolamento secondo i quali l'obbligo di informare sorge in capo allo Stato membro *“non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 paragrafo 2”* (a mente del quale: *“la domanda di protezione internazionale si considera presentata non appena le autorità dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità ...”*).

È evidente quindi che il formulario utilizzato per presentare la domanda di protezione (in Italia c.d. C3) è cosa diversa e non assolve ad alcuna delle funzioni proprie dell'informativa prevista dal più volte citato art. 4.

Anche l'*opuscolo* di cui si fa menzione in calce al modello C3 è diverso dall'*opuscolo* informativo di cui all'art. 4 Reg.cit¹. poiché in esso sono contenute le informazioni di cui agli artt. 3 d.lgs 142/15 e 10 d.lgs 25/2008 ed è predisposto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo italiana, laddove l'*opuscolo* di cui al Regolamento Dublino è stato predisposto dalla Commissione Europea con regolamento di esecuzione nr. 118/2014 del 230 gennaio 2014².

Quanto infine al **colloquio informativo**, di cui l'amministrazione ha prodotto il verbale, esso non contiene, né potrebbe farlo trattandosi di adempimento ulteriore, le informazioni richieste nell'art. 4 Reg.³

Del resto nel caso di specie si dubita anche che lo stesso colloquio sia avvenuto dal momento che l'amministrazione ha prodotto un modulo che non risulta compilato in nessuna sua parte.

Ciò posto, dalla lettura fatta dalla CGUE del Regolamento Dublino III, dal considerando nr. 19⁴ dello stesso regolamento, nonché dall'articolato normativo sulle

¹ Il quale prevede, al comma 2 che le informazioni dettagliatamente indicate al comma 1 debbano essere date al ricorrente *“per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono dell'opuscolo comune redatto conformemente al paragrafo 3”*.

² Disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0001:0043:IT:PDF>;

³ Al riguardo il CdS con la pronuncia del nr. 4199/2015 ha altresì chiarito che *La possibilità di richiedere informazioni non equivale all'obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l' "Opuscolo" espressamente previsto dalla norma Europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva. Non è sufficiente certo, a tal fine, che lo straniero abbia avuto la possibilità di richiedere a persone competenti le informazioni che riteneva necessarie.*

Per domandare, bisogna anche sapere cosa domandare e, in situazioni complesse come quelle in esame, specie nel contesto di ordinamenti e lingue a cui si è quasi sempre totalmente estranei, sapere cosa bisogna domandare per tutelare i propri diritti non è affatto evidente o intuitivo”.

procedure che gli Stati devono rispettare per il trasferimento, si trae il dato che il mancato rispetto delle garanzie partecipative debba poter essere motivo di impugnazione in sede giurisdizionale (Ghezbollah cit).

Ebbene, ad avviso del Collegio, la violazione di questo onere è idonea a ripercuotersi sulla validità della decisione di trasferimento, come statuito dal **Consiglio di Stato** con provvedimento **n. 4199 del 8 settembre 2015**, nel quale il supremo consesso ha espressamente non condiviso il criterio sostanzialistico seguito dal TAR che si era *“impegnato ad accertare se lo straniero fosse di fatto informato dei diritti e delle garanzie che gli spettavano, traendone la prova positiva dall'effettivo e, specie nelle fasi cautelari, efficace esercizio dei suoi diritti processuali”*, evidenziando che *“nel caso delle garanzie partecipative connesse alle procedure di protezione internazionale, non vi è alcun margine per interpretazioni del giudice nazionale non strettamente aderenti alla formulazione normativa e, tanto meno, per interpretazioni di tipo sostanziale.”*⁵.

Sul punto si è recentemente espressa anche la S.C. che con ordinanza depositata il **Sez. II Civ. 27 agosto 2020, la nr. 17963/20** ha annullato il provvedimento del Tribunale triestino che aveva ritenuto di non accertare l'adempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo informativo, ritenendo sussistere un onere per il ricorrente di specificare e provare quale fosse stato il vulnus conseguente al mancato assolvimento di detto onere.

E' dunque chiaro che, al momento della formalizzazione della domanda mediante compilazione del cosiddetto modello C3 (allegato in atti da parte ricorrente), sorgono in capo allo Stato membro **due distinti ed autonomi obblighi informativi** che attengono, l'uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente

⁴ *“Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito”.*

⁵ Una successiva sentenza lo stesso Consiglio di Stato ha poi ribadito il principio proprio in un caso, come quello di specie, di “ripresa in carico” ai sensi dell'art. 18 lett b). Si tratta della sentenza **Cons. di Stato sez. III, il 24/10/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 24/10/2018)**, è la *presentazione in sé dell'istanza che radica in capo all'Autorità procedente il suddetto obbligo rivelandosi, di contro, ininfluenti le determinazioni, anche in tema di competenza, assunte dalla suddetta Autorità a valle del relativo procedimento*. Non potendosi condividere la tesi, sempre secondo la richiamata pronuncia, di chi ritiene che rispetto ai procedimenti *cd. di ripresa in carico*, gli obblighi informativi assumerebbero una valenza neutra, costituendo tale *sub procedimento solo uno dei possibili sviluppi che l'originaria istanza può generare e non un procedimento distinto e separato da quello incardinato con il suddetto atto d'impulso*.

all'esame della domanda (la questione ovviamente si pone soltanto nei casi in cui, come quello in esame, il sistema EURODAC fornisca elementi che fanno pensare a una possibile differente competenza per l'esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti al quale essa è stata proposta) e l'altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata la domanda di protezione, in quanto competente all'esame della relativa domanda.

Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall'art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l'assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (art. 10 d.lgs. n. 25/08).

Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.

Tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato n. prot 515838/-/CS0007963/064WD4G, emesso il 20.9.2021, e notificato il 13.12.2021, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Catanzaro, camera di consiglio del 25.3.2022.

Il Presidente rel.

Dr.ssa Francesca Garofalo